

TI_GERICHTE 52.2007.350 vom 4. Februar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-02-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.350

FR: TI_GERICHTE 52.2007.350 du 4 février 2008

IT: TI_GERICHTE 52.2007.350 del 4 febbraio 2008

Regeste

Ricusa nei confronti di funzionari

Erwägungen

E. 3.1

Nel caso concreto, va anzitutto rilevato che nella misura in cui era proposta nei confronti della direzione dell'amministrazione comunale o della direzione dei servizi urbani comunali, la domanda di ricusa avrebbe dovuto essere respinta già perché improponibile. I predetti servizi dell'amministrazione comunale non erano infatti ricusabili in quanto tali. La domanda era dunque proponibile unicamente nella misura in cui il ricorrente ricusava i tre funzionari dell'amministrazione, che avevano esperito gli accertamenti preliminari, di cui si è detto in narrativa. Da un lato, perché questi funzionari avevano allestito un rapporto, nel quale non si limitavano ad esporre le risultanze delle loro indagini, ma prospettavano anche l'adozione di determinate misure disciplinari a carico di quattro dipendenti, fra cui l'insorgente. Potevano dunque essere sospettati di prevenzione nei confronti degli indagati. Dall'altro, perché gli stessi funzionari potevano interferire nel procedimento allo scopo di evitare qualsiasi rimprovero di aver violato i loro doveri di vigilanza sui loro subordinati. Erano dunque sospettabili di avere un interesse personale all'esito del procedimento. Al fine di garantire la massima oggettività ed imparzialità, invece di far capo ai servizi dell'amministrazione comunale, il municipio ha preferito conferire il mandato di condurre l'inchiesta a carico del ricorrente e di tre suoi colleghi ad un commissario esterno di provata esperienza e capacità. Superate le perplessità iniziali, lo stesso ricorrente ha per finire condiviso questa decisione. Nell'atto di conferimento dell'incarico il municipio ha chiaramente stabilito che l'inchiesta era affidata esclusivamente all'avv. _____. La direzione dell'amministrazione e quella dei servizi urbani non sono state coinvolte nemmeno marginalmente nell'attività inquirente. L'amministrazione comunale doveva soltanto garantire al commissario designato la massima disponibilità.

E. 3.2

Ferme queste premesse, la ricusa del segretario comunale, della vicesegretaria e del direttore del servizio di progettazione e di manutenzione dei servizi urbani comunali appare tutto sommato priva d'oggetto. Ai funzionari in questione, estensori del rapporto preliminare, di cui si è detto in narrativa, non è infatti stato affidato alcuna particolare responsabilità nel quadro della conduzione dell'inchiesta. In quanto funzionari dell'amministrazione comunale, essi dovevano unicamente tenersi a disposizione del commissario per le necessità delle indagini. Ad essi non è stata delegata alcuna attività inquirente. Al massimo, sono stati chiamati dal commissario a collaborare nella raccolta di informazioni od a fungere da ausiliari, privi di qualsiasi autonomia decisionale. Unico responsabile dell'inchiesta era ed è rimasto il commissario speciale designato dal

municipio. Infondate sono dunque anche le contestazioni che l'insorgente solleva con riferimento alla collaborazione prestata dalla vicesegretaria comunale nell'ambito della redazione, sotto dettatura e controllo personale del commissario, dei verbali degli interrogatori dei testimoni che sono stati sentiti. Il ruolo di questa funzionaria era comunque marginale. Non disponendo di alcun potere inquirente e non essendo nemmeno incaricata di preparare decisioni non era di certo in grado di influenzare l'esito dell'inchiesta. 4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. Pur omettendo di rilevare che i tre funzionari comunali ricusati non erano ricusabili già perché non avevano alcuna responsabilità nella conduzione dell'inchiesta, il Consiglio di Stato perviene infatti a conclusioni che non prestano il fianco a critiche. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 208 LOC; 26, 27 CPC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente II
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.